Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla commercializzazione di piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione ad esclusione delle sementi [1]

(90/C 182/06)

Il Consiglio, in data 26 febbraio 1990, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Agricoltura e pesca », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Strauss, in data 15 maggio 1990.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 30 maggio 1990, nel corso della 277ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. I numerosi e disparati regolamenti che controllano, a livello nazionale, le norme qualitative e fitosanitarie per le piantine e relativi materiali di moltiplicazione possono creare ostacoli al commercio intracomunitario.

1.2. La Commissione ha ritenuto necessario, per armonizzare i regolamenti nel quadro del completamento del mercato interno, includere le piantine ed i relativi materiali di moltiplicazione nella Direttiva esistente (70/458/CEE) relativa alla commercializzazione delle sementi ed ha inoltre pubblicato tre proposte di regolamento riguardanti le piantine da ortaggi, le piantine ornamentali, le piantine da frutto ed i relativi materiali di moltiplicazione.

1.3. Viste le scadenze, la Commissione ha avuto poco tempo per consultare in via preliminare le autorità degli Stati membri e pertanto, non avendo una conoscenza approfondita delle differenze esistenti tra le legislazioni nazionali, ha potuto offrire agli Stati membri soltanto una cornice operativa, di cui restano ancora da chiarire numerosi dettagli.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. La proposta in esame fa parte di una più ampia strategia in materia fitosanitaria e deve essere valutata tenendo conto di altre proposte, in particolare COM(88) 170 def., COM(89) 646 def. e COM(89) 647 def., che modifica la direttiva in materia fitosanitaria. Le suddette misure di armonizzazione forniscono la cornice in cui la COM(89) 649 def. deve essere applicata. Il regolamento relativo alla commercializzazione verrà introdotto previa adozione delle altre misure di cui sopra. In tal modo si potrà evitare l'interruzione nel controllo delle norme fitosanitarie e garantire strutture adeguate di salvaguardia tali da permettere azioni unilaterali.

2.2. Il Comitato riconosce la necessità di introdurre una legislazione allo scopo di armonizzare, a livello comunitario, le norme qualitative e fitosanitarie indispensabili per il completamento del mercato interno.

2.3. Tuttavia, il Comitato teme che le misure legislative possano limitare la flessibilità e lo spirito d'iniziativa presenti nel settore ed auspicati dai consumatori, i quali hanno esigenze diverse circa i requisiti qualitativi e sono normalmente soddisfatti dell'equilibrio autoregolatore che già esiste tra domanda e offerta. È inoltre essenziale disporre di risorse comunitarie sufficienti per garantire l'esecuzione di controlli adeguati di modo che la normativa venga applicata equamente su tutto il territorio comunitario.

2.4. Alcuni punti della proposta dovranno essere chiariti bene prima che questa sia adottata. La proposta affida al comitato permanente congiunto la gestione dettagliata di gran parte delle misure proposte senza che venga fatto ricorso al Consiglio. È arduo emettere un parere preciso e costruttivo su una proposta che lascia a funzionari che non saranno tenuti a sottoporre l'argomento al Consiglio o ad altre istituzioni comunitarie un così ampio margine di manovra circa la formulazione definitiva del regolamento.

3. Osservazioni di carattere specifico

3.1. *Materiali a cui si applica il regolamento*

3.1.1. Il regolamento andrebbe anche applicato a materiali di moltiplicazione destinati all'esportazione. La deroga di cui all'articolo 2 potrebbe creare una situazione in cui il livello qualitativo e fitosanitario dei materiali che circolano nella Comunità sarebbero inferiori, permettendo il contagio di altre piantine o l'accesso degli stessi materiali al mercato interno.

3.1.2. L'elenco di cui all'articolo 3, lettera a, (i) non è esauriente. Ad esempio non include le cipolle ed il cavolo

[1] GU n. C 46 del 27. 2. 1990, pag. 4.

cinese. Tutte le specie vegetali dovrebbero essere incluse ad eccezione di quelle classificate in un elenco « negativo ».

3.2. *Obblighi per i fornitori*

3.2.1. Le norme di cui all'articolo 4 ed all'Allegato I impongono spese supplementari, in particolare alle piccole e medie imprese, molte delle quali non dispongono ancora di adeguati mezzi di registrazione. Il Comitato auspica che la Commissione valuti se le organizzazioni di produttori e di commercianti ufficialmente riconosciute non dovrebbero intervenire per ridurre i costi amministrativi che gravano sugli agricoltori.

3.2.2. La deroga di cui all'Allegato I 4 (terzo trattino) deve essere chiarita. Il Comitato ritiene opportuno evitare di concedere deroghe per zone dato che si tratta di un sistema non attuabile nella pratica. Riconosce tuttavia la necessità di una deroga per quanto riguarda le vendite di minime entità, a condizione che questa non vanifichi l'obiettivo della legislazione.

3.3. *Risorse per i controlli ufficiali*

3.3.1. L'ispezione necessaria all'osservanza del regolamento imporrà un ulteriore onere alle già limitate risorse occorrenti. Per garantire l'adempienza, da parte dei fornitori, degli obblighi di cui all'Allegato I, si dovrà disporre di ulteriori risorse comunitarie specialmente se si auspica un'applicazione uniforme del regolamento all'interno della Comunità.

3.3.2. Allo stesso modo le risorse destinate ai controlli dovranno essere notevolmente incrementate per soddisfare le condizioni di cui all'Allegato II (A) e (B).

3.4. *Accordi per la commercializzazione*

3.4.1. Se per « partita » s'intende [articolo 3, lettera c, (i)] un determinato numero di vegetali ottenuti da sementi provenienti da una sola partita, seminate nella medesima occasione, nel medesimo luogo e coltivate nelle medesime condizioni, la norma di omogeneità è, nella sua forma attuale, troppo rigida (articolo 7). Si dovrebbero ad esempio fornire alcune indicazioni sulle tolleranze percentuali ammesse.

3.4.2. La norma sull'omogeneità ridurrà la flessibilità esistente nel settore. I clienti possono avere esigenze molto diverse circa il vigore e le dimensioni delle piante coltivate nella medesima partita. In questo settore, caratterizzato da una preponderanza della domanda rispetto all'offerta, le esigenze dei singoli coltivatori sono ottimamente soddisfatte. Ciò non deve essere compromesso da una legislazione troppo rigida. Per tale ragione, il principio dell'omogeneità dovrebbe essere applicato unicamente alla purezza della varietà e non agli altri criteri qualitativi.

3.4.3. La norma relativa al certificato sanitario ufficiale (articolo 8) rappresenta un doppione del « passaporto delle piante » [COM(89) 646 def.]. Questi documenti dovrebbero essere armonizzati, in modo da evitare duplicazioni.

3.4.4. Il sistema della relativa documentazione richiederà un numero notevolmente superiore di addetti e, se la Commissione desidera delegare il rilascio di tali documenti « ufficiali » a personale qualificato, dovrà rendere disponibili le risorse necessarie alla formazione di quest'ultimo e alla sua retribuzione per le attività svolte.

3.5. *Difficoltà temporanee*

3.5.1. L'articolo 14 garantisce l'adozione di misure meno rigorose nel caso in cui l'offerta incontri una « penuria temporanea ». Uno Stato membro che auspicasse sottrarsi alle responsabilità che gli incombono a mente del regolamento proposto, non dovrebbe ricorrere alla disposizione in esame.

3.5.2. Le restrizioni alla commercializzazione imposte dall'articolo 11 potrebbero di per sè ostacolare temporaneamente l'offerta e far scattare l'articolo 14. Si dovrebbe aggiungere « senza deroghe » all'enunciazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

3.6. *Condizioni più rigide*

3.6.1. In conformità dell'articolo 12 ciascuno Stato membro può imporre norme qualitative e fitosanitarie più rigorose, e provvedere ai necessari controlli ufficiali. Il Comitato non si oppone all'inasprimento unilaterale delle norme, ma può accettarlo unicamente se la Commissione garantisce che ciò non comporterà sovvenzioni statali.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1990.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE